

CITTA' DI  
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, data del protocollo  
ORDINANZA n° (vedi timbro digitale)

**OGGETTO:** *Ordinanza, ex artt.50 e 54 TUEL, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di incuria o degrado del territorio, del patrimonio culturale e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché in relazione alla necessità di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nel periodo compreso le ore 22.00 del 24 dicembre 2024 e le ore 06.00 del 25 dicembre 2024.*

## IL SINDACO

**Constatato** che negli ultimi anni si sono verificati numerosi episodi di disturbo e di patologiche manifestazioni di convivialità ed aggregazione sociale che hanno cagionato problematiche per la sicurezza urbana e compromissione del comune patrimonio culturale consistente nella sacralità della notte di Natale, anche per tramite di eventi organizzati da pubblici esercizi, noti come “messe alcoliche” (o comunque di fatto denominati);

**Constatato altresì** che negli ultimi anni l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine generava nella cittadinanza un senso di noncuranza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi, anche dovuta alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in occasione delle cosiddette “messe alcoliche”;

**Constato altresì** come il disturbo del riposo delle persone residenti nelle aree della città particolarmente affollate di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia direttamente proporzionale al carico antropico aggiuntivo connesso a tali attività che in occasione dei suddetti eventi aumenta esponenzialmente con conseguente pregiudizio alla quiete pubblica e diritto al riposo dei cittadini;

**Premesso** che l'art.50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce che “... le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

**Premesso ancora** che l'art.50, comma 7-bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce che “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in

CITTA' DI  
VENEZIA



## IL SINDACO

*materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;*

**Premesso altresì** che l’art.54, commi 4 e 4-bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stabilisce che *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti (2) contingibili e urgenti fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”* e che *“I provvedimenti... concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità..., o di violenza, anche legati all’abuso di alcool...”;*

**Atteso** che, l’art.5 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune del Comune di Venezia, individua come area di particolare tutela tutto il sito Unesco di Venezia centro storico e isole e l’art.6 del medesimo Regolamento individua come aree di particolare tutela in terraferma le *“chiese e gli altri edifici dedicati al culto”*, nonché *“la piazza Ferretto, il piazzale Coin, il piazzale Candiani, piazza XXVII Ottobre, via Palazzo, piazzale Olivotti e piazzale Carpenedo a Mestre, la piazza Sant’Antonio, la piazza Municipio, lapiazza Mercato, il piazzale Concordia e il piazzale Martiri Giuliani e Dalmati della Foibe a Marghera, piazza San Giorgio a Chirignago, piazza Pastrello a Favaro Veneto”* e che *“si considerano aree di pertinenza dei luoghi tutto ciò che è posto in un raggio di metri duecento dal perimetro esterno dei (suddetti) luoghi stessi;*

**Considerato** che l’art.32 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune del Comune di Venezia vieta di *“consumare alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica, terracotta o comunque non mono uso al di fuori degli spazi in concessione quali plateatici ai pubblici esercizi”*, vieta di *“vendere o somministrare per asporto alcolici o bevande in bottiglie in vetro prive di tappo o bicchieri in vetro, così favorendo il consumo sul suolo pubblico”*, vieta alle *“attività commerciali e agli artigiani di vendere alcolici o bevande in bottiglie in vetro prive di tappo, nonché, dopo le ore 21.00, vendere alcolici di qualsiasi gradazione”;*

**Considerato** che l’art.35 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune del Comune di Venezia vieta *“dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, l’assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione, al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e dei relativi plateatici; in assenza di plateatico il divieto si ritiene operante oltre il raggio di metri cinque dal perimetro esterno del locale”;*

**Considerato ancora** che il medesimo art.35 del suddetto Regolamento vieta *“dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, il trasporto volto alla consumazione in area o spazio pubblico all’uopo non predisposto ovvero senza un giustificato motivo di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione”;*

**Rilevato che** l’art.60, comma 2, del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune del Comune di Venezia dispone *“Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è, parimenti, vietato accendere artifici pirotecnici esplosivi di qualsiasi natura”;*

**Rilevato che** l’art.65 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune del Comune di Venezia vieta di *“turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni (anche a scopo pubblicitario), canti e spettacoli comunque denominati dalle ore 23.01 alle ore 8.00 nonché dalle ore 12.00 alle 15.00”* e dispone che *“in tutti locali e spazi pubblici o privati, l’uso di strumenti musicali, di apparecchi*

CITTA' DI  
VENEZIA



IL SINDACO

*riproduttori di musica e/o immagini quali radio, televisori, fonografi, riproduttori di compact disc, computer, etc., anche non amplificati, deve avvenire avendo cura di non arrecare disturbo o molestia al vicinato”, oltrea vietare “l’uso di amplificatori sonori collocati all’esterno degli edifici ovvero collocati all’interno di fabbricati in cui le porte, le finestre o le vetrine siano prive di serramenti e/o i serramenti siano spalancati e gli amplificatori orientati verso l’esterno”;*

**Rilevato che** il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia dei frequentanti le aree della movida, decrementandone i freni inibitori, e che nel caso di consumo eccessivo si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall’ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; la necessità di espletare i bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo non rende limitati ai luoghi ad essi deputati; il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazione e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verificchino movimenti incontrollati di folla;

**Atteso che** al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l’ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree di seguito specificate, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

**Constatato che** al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici, la tutela della quiete pubblica attraverso una giusta contemperazione tra diritto allo svolgimento delle attività economiche e diritto al riposo dei residenti, nonché la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, appare necessario intervenire in via d’urgenza imponendo più stringenti divieti in grado di garantire tranquillità e decoro nella notte di Natale, in particolare limitando le iniziative “evento” presso i pubblici esercizi e limitando l’operatività oraria di esercizi artigianali e commerciali di alimenti e bevande che contribuiscono a creare carico antropico molesto sulla pubblica via;

**Considerato** quanto emerso e determinato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (C.P.O.S.P.) del giorno 19 dicembre 2024;

**Visti:**

- l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l’art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia;

**Comunicato** preventivamente il presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Venezia, ai sensi dell’art.54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

## ORDINA

- 1) È fatto divieto ai pubblici esercizi ubicati in tutto il territorio comunale, entro il raggio di mt. 500 dalle chiese e dagli altri edifici dedicati al culto, nonché ai pubblici esercizi collocati in area UNESCO e a quelli ubicati in piazza Ferretto, piazzale Coin, piazzale Candiani, piazza XXVII Ottobre, via Palazzo, piazzale Olivotti e piazzale Carpenedo a Mestre, piazza Sant’Antonio, piazza Municipio, piazza Mercato, piazzale Concordia e piazzale Martiri Giuliani e Dalmati della Foibe a Marghera, piazza San Giorgio a Chirignago, piazza Pastrello a Favaro Veneto, nonché a quelli ubicati entro il raggio di mt. 500 da dette piazze, piazzali e vie, di organizzare eventi ivi compresi gli intrattenimenti

CITTA' DI  
VENEZIA



IL SINDACO

musicali con "DJ-set" e similari, tra le ore 22.00 del giorno 24 dicembre 2024 e le ore 06.00 del 25 dicembre 2024;

- 2) È fatto divieto a tutti i pubblici esercizi di cui al punto 1) di utilizzare impianti di diffusione sonora/musicale di qualsiasi tipo, anche internamente al locale, nella notte di Natale, tra le ore 22.00 del giorno 24 dicembre 2024 e le ore 06.00 del 25 dicembre 2024;
- 3) Le attività commerciali alimentari ed artigianali (di prodotti alimentari) ubicate nei luoghi descritti al punto 1), collocate esternamente ad eventuali centri commerciali, sono tenute a cessare le proprie attività alle ore 22.00 del giorno 24 dicembre 2024 e a non riprenderle fino alle ore 06.00 del 25 dicembre 2024;
- 4) È fatto divieto a tutti i pubblici esercizi di cui al punto 1) di collocare presso i plateatici in concessione, attrezzature per la "spillatura" e la preparazione delle bevande, tra le ore 22.00 del giorno 24 dicembre 2024 e le ore 06.00 del 25 dicembre 2024;
- 5) Ferme restando le limitazioni già imposte dalla normativa vigente, è fatto divieto a chiunque, tra le ore 22.00 del giorno 24 dicembre 2024 e le ore 06.00 del 25 dicembre 2024, di accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura, entro il raggio di mt.500 da chiese e edifici di culto, anche se collocate/i esternamente ai centri abitati;
- 6) È fatto divieto, nei luoghi di cui al punto 1), di somministrazione di alimenti e bevande in forma ambulante/itinerante, tra le ore 22.00 del giorno 24 dicembre 2024 e le ore 06.00 del 25 dicembre 2024.

Per la violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti norme di legge.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito Internet del Comune di Venezia e trasmesso al Prefetto di Venezia.

## INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Luigi Brugnaro(\*)

(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.